

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

Seduta n. 275

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

28° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2005

Presidenza del presidente PONTONE

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(3248-B) Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006», approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
* DE RIGO, <i>relatore</i>	3
COVIELLO, (<i>Mar-DL-U</i>)	3
* MACONI (<i>DS-U</i>)	3
ALLEGATO (<i>contiene i testi della seduta</i>) . . .	5

N.B. Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dall'oratore.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Democrazia Cristiana per le Autonomie: Misto-DC-Aut; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

I lavori hanno inizio alle ore 19,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3248-B) *Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici invernali «Torino 2006»*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3248-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore De Rigo.

* DE RIGO, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento in titolo torna all'esame del Senato a seguito delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Come si ricorderà, si tratta di un provvedimento volto a stabilire una disciplina derogatoria rispetto alla normativa generale in tema di marchi e segni distintivi, al fine di assicurare una speciale protezione al simbolo olimpico, nonché agli altri segni o riferimenti distintivi dei giochi olimpici, conformemente agli impegni politici assunti dal Governo italiano nei confronti del Comitato olimpico nazionale (CIO) quale condizione per l'assegnazione dei giochi olimpici invernali di Torino 2006.

In particolare, la Camera dei deputati ha modificato parzialmente il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge, ampliando il novero delle autorità competenti ad accertare le violazioni dei divieti previsti dal provvedimento medesimo, ricomprendendovi espressamente anche il Corpo della Polizia di Stato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

COVIELLO (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole sul disegno di legge in esame, come modificato dalla Camera dei deputati.

MACONI (*DS-U*). Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole sul provvedimento in titolo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

PRESIDENTE. Preso atto della unanime volontà di non presentare emendamenti sul disegno di legge, metto ai voti l'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 19,10.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 3248-B
d'iniziativa governativa

«Misure per la tutela del simbolo olimpico in relazione allo svolgimento dei Giochi invernali "Torino 2006"»

Articoli

Art. 1.

(Tutela del simbolo olimpico)

1. Il simbolo olimpico, definito nell'allegato del trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434, non può costituire oggetto di registrazione come marchio, per qualsiasi classe di prodotti o servizi, ad eccezione dei casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale (CIO).

2. Il divieto di cui al comma 1 si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi o che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche

3. Il divieto di cui al comma 2 si applica in ogni caso alle parole «olimpico» e «olimpiade» in qualsiasi desinenza.

4. Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge.

Art. 2.

(Titolarità del simbolo olimpico)

1. L'uso del simbolo olimpico, nonché dei segni di cui all'articolo 1, comma 2, come marchio o come altro segno distintivo dell'impresa, è riservato esclusivamente al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), al Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali – Torino 2006 (TOROC) e all'Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali – Torino 2006, di cui alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, secondo le disposizioni contenute nel contratto sottoscritto a Seoul in data 19 giugno 1999 tra il CIO, il CONI e la città di Torino nonché ai soggetti

espressamente autorizzati in forma scritta con contratti scritti, stipulati o approvati dal CIO.

2. È vietato pubblicizzare, detenere per farne commercio, porre in vendita, o mettere altrimenti in circolazione prodotti o servizi utilizzando segni distintivi di qualsiasi genere atti ad indurre in inganno il consumatore sull'esistenza di una licenza, autorizzazione o altra forma di associazione tra il prodotto o il servizio e il CIO o i Giochi olimpici.

3. È vietato intraprendere attività di commercializzazione parassita («*ambush marketing*»), intese quali attività parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, autorizzate dai soggetti organizzatori dell'evento sportivo, al fine di ricavarne un profitto economico.

4. I divieti di cui alla presente legge cessano di avere effetto il 31 dicembre 2006, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981, ratificato ai sensi della legge 24 luglio 1985, n. 434.

Art. 3.

(Sanzioni)

1. Il responsabile delle violazioni ai divieti previsti dalla presente legge è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 100.000 euro, fatte salve le sanzioni già previste dalla legislazione vigente.

2. L'accertamento delle violazioni dei divieti di cui alla presente legge è affidato al Corpo della guardia di finanza, all'Arma dei carabinieri e alla Polizia di Stato, nonché all'autorità giudiziaria preposta per legge, i quali provvedono altresì al sequestro di tutto quanto risulta prodotto, messo in commercio, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti stessi.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, il CIO e gli enti economici e non economici, direttamente o a mezzo dei propri delegati, possono proporre a protezione del simbolo olimpico nonché dei segni costituiti da o contenenti le parole «olimpico», «Olimpiadi» e «Giochi olimpici» o il motto olimpico, anche da attività di commercializzazione parassita («*ambush marketing*»), ulteriori azioni, sia di merito che cautelari, previste dalla legislazione vigente o in applicazione del diritto internazionale di cui alla legge 31 maggio 1995, n. 218.

